



CASA DI RIPOSO  
PAOLO AGNESI



ASILO INFANTILE  
TEOLOGO AGNESI

## PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(Ai sensi degli artt. 42 *bis* e 2501 *ter* e ss. Cod. Civ.)

\* \* \*

- Fondazione OPERE PIE AGNESI – CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI (di seguito anche Casa di Riposo Agnesi) iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche di Diritto Privato Regione Liguria n. 491 (Deliberazione della Giunta Regionale n° 1711 del 18 dicembre 2003) e sede legale in Via Torino 124, PONTEDASSIO - 18027 (IM), C.F./P.I. 00396810087

- Fondazione incorporante -

- Fondazione OPERE PIE AGNESI – ASILO INFANTILE TEOLOGO AGNESI (di seguito anche Asilo infantile Agnesi), iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche di Diritto Privato Regione Liguria n. 492 (Deliberazione della Giunta Regionale n° 1712 del 18 dicembre 2003), sede legale in Via Torino 124 - 18027 PONTEDASSIO (IM) e sede operativa in Via Agnesi 12 - PONTEDASSIO (IM), C.F./P.I. 01356940088

- Fondazione incorporanda -

\* \* \*

## SOMMARIO

1. PREMESSA
2. IDENTIFICAZIONE DELLE FONDAZIONI PARTECIPANTI
  - 2.1. Opere Pie Agnesi – Casa di Riposo Agnesi
  - 2.2. Opere Pie Agnesi – Asilo Infantile Teologo Agnesi
3. MOTIVAZIONE DELLA FUSIONE
4. LA FONDAZIONE RESULTANTE
  - 4.1. Denominazione sociale
  - 4.2. Organo amministrativo
  - 4.3. Statuto
5. IL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE, NONCHÉ L'EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO



6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI
7. VANTAGGI PARTICOLARMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
8. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE
  - 8.1. Effetti giuridici
  - 8.2. Effetti contabili e Fiscali

\* \* \*

## 1. PREMESSA

Il presente documento è finalizzato a rendere pubbliche le informazioni a tutti i soggetti interessati all'avviato progetto di fusione per incorporazione di:

- Fondazione OPERE PIE AGNESI - CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI (Fondazione incorporante);
- Fondazione OPERE PIE AGNESI - ASILO INFANTILE TEOLOGO AGNESI (Fondazione incorporanda);

Al fine di garantire l'adeguata informativa a tutti i soggetti interessati alla prospettata operazione di fusione, a norma dell'art. 2501 *ter* Cod. Civ., il presente progetto di fusione ed i relativi allegati saranno depositati presso la sede di ciascuna delle Fondazioni partecipanti.

Inoltre, trattandosi di Fondazioni riconosciute, a norma dell'art. 42-bis co. 4 cod. civ., il presente progetto di fusione ed i relativi allegati saranno pubblicati anche sul sito [www.operepiecagnesi.it](http://www.operepiecagnesi.it) con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Il presente documento è stato redatto congiuntamente dagli Organi Amministrativi di ciascuna Fondazione partecipante.

## 2. IDENTIFICAZIONE DELLE FONDAZIONI PARTECIPANTI

### 2.1 Opere Pie Agnesi - Casa di Riposo Agnesi

La Fondazione "Opere Pie Agnesi - Casa Di Riposo Paolo Agnesi" con sede legale in Via Torino 124, PONTIDAASSIO - 18027 (IM) (definita di seguito anche "Fondazione incorporante") C.F./P.I. 00396810087, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato (Deliberazione della Giunta Regionale n° 1711 del 18 dicembre 2003, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 491, ai sensi del D.P.R. 361/2000).



lissa rappresenta la continuazione ideale della originaria missione della Casa di Riposo denominata *"Casa di Riposo Agnesi"*.

Tale Istituto deriva dalla fusione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 636 del 18 febbraio 1994, da un lato, del Ricovero fondato nell'anno 1890 a cure e spese del Pio Benefattore Teologo e Avv. Cav. Pier Luigi Agnesi (1815-1904), funzionante in una casa sita in Pontedassio, successivamente eretto in Ente Morale con Regio Decreto 25 marzo 1909 e, dall'altro, dell'Ospedale fondato nell'anno 1918 a cura e spese della Signora Paola Agnesi (1863-1926) per onorare la memoria del marito Paolo Agnesi (1855-1914), funzionante in una casa sita in Via Garibaldi e anch'esso successivamente eretto in Ente Morale con Regio Decreto 3 agosto 1928.

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 844 del 23 marzo 1995, l'IPAB *"Casa di Riposo Teologo Agnesi-Paolo Agnesi"* è stata raggruppata con l'IPAB *"Asilo Infantile Teologo Agnesi"*, assumendo la denominazione *"Opere Pie Agnesi: Asilo Infantile Teologo Agnesi Casa Di Riposo Teologo Agnesi - Paolo Agnesi"*, per formalizzare la gestione di un comune Consiglio di amministrazione, pur mantenendo intatta la propria personalità giuridica e patrimoni separati.

A seguito di intervenute modifiche statutarie, l'ente ha successivamente assunto l'attuale denominazione di Fondazione *"Opere Pie Agnesi - Casa Di Riposo Paolo Agnesi"*.

In particolare, , a seguito della trasformazione da Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) a Fondazione ai sensi del d.lgs.207/2001 e del r.r. 6/2003, quest'ultima ha acquisito personalità giuridica di diritto privato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1711 del 18 dicembre 2003, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. 361/2000 e attualmente ha sede in un fabbricato sito in Via Torino n. 124, donato dall'Avv. Paolo Agnesi, successivamente opportunamente trasformato e ampliato per accogliere gli ospiti ricoverati.

Come previsto dall'art. 2 dello Statuto vigente, approvato, da ultimo, con decreto del dirigente n.269 del 20/1/2022, la Fondazione incorporante persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale



mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie e sociali nei confronti di persone anziane, con particolare attenzione alla non autosufficienza (cfr. Statuto vigente, art. 2, par. 1.1.);
- gestione di strutture per anziani, sia residenziali che diurne, nonché svolgimento attività domiciliari a favore degli stessi (cfr. Statuto vigente, art. 2, par. 1.2);
- prestazione della necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione sociale e politica, sostenendo, nei limiti delle risorse disponibili, situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico, presenti sul territorio di Pontedassio (cfr. Statuto vigente, art. 2, par. 1.3).

Il territorio di riferimento è rappresentato dal Comune di Pontedassio e comprensori limitrofi.

Inoltre, sempre in conformità con quanto previsto nello Statuto vigente, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivendo convenzioni che ne regolino i rapporti, e partecipare alla costituzione di nuovi soggetti, pubblici o privati, aventi analoghi scopi istituzionali; promuovere la ricerca scientifica e/o svolgere attività di formazione sulle tematiche della non autosufficienza; promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attinenti direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione; svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di libertà, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## 2.2 Opere Pie Agnesi - Asilo Infantile Teologo Agnesi

La Fondazione "*Opere Pie Agnesi - Asilo Infantile Teologo Agnesi*" (di seguito definita anche "Fondazione incorporanda") C.J./P.I. 01356940088, è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato (Deliberazione della Giunta Regionale n° 1712 del 18 dicembre 2003, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 492, ai sensi del D.P.R. 361/2000).





L'Asilo Infantile fu fondato nel 1856 dal Reverendo Cavaliere Teologo Avvocato Agnesi Paolo Luigi ed eretto in Ente Morale con Regio Decreto 29 agosto 1856 da S.M. Vittorio Emanuele II.

Unitamente al Ricovero Teologo Agnesi e all'Ospedale Paolo Agnesi, l'Asilo infantile costituiva espressione dell'opera benefica dei fondatori, rivolta al campo dell'assistenza sociale a favore della comunità di Pontedassio costituendo, in uno con gli altri due enti, patrimonio sociale, culturale e storico dell'intera comunità suddetta.

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 844 del 23 marzo 1995, l'IPAB *"Asilo Infantile Teologo Agnesi"* è stata raggruppata con l'IPAB *"Casa di Riposo Teologo Agnesi-Paolo Agnesi"*, ed ha assunto la denominazione *"Opere Pie Agnesi: Asilo Infantile Teologo Agnesi Casa Di Riposo Teologo Agnesi - Paolo Agnesi"*, per formalizzare la gestione di un comune Consiglio di amministrazione, pur mantenendo intatta la propria personalità giuridica e patrimoni separati.

A seguito della trasformazione dell'IPAB in Fondazione ai sensi del d.lgs.207/2001 e del r.r. 6/2003, con Deliberazione della Giunta Regionale n.1712 del 18 dicembre 2003 l'Asilo Infantile Agnesi ha acquisito personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Gli scopi istituzionali della Fondazione, così come previsti dalle tavole di fondazione e dallo statuto, da ultimo approvato con DGR 786 del 15 luglio 2005, consistono nella cura dei bambini sin dalla più tenera età, nonché l'educazione prescolare dei ragazzi di ambo i sessi sino all'età di sei anni con ammissione all'Asilo Infantile Teologo Agnesi gratuita per i figli di famiglie in disagiate condizioni economiche.

L'Asilo Infantile Teologo Agnesi persegue altresì, per quanto di competenza, un'attività che faccia risaltare la sua funzione di Ente di riferimento per l'intera comunità sviluppando:

*"a) ragioni sociali, assicurando obbligatoriamente a tutti i bambini le condizioni culturali, relazionali, didattiche e organizzative idonee a rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale, razziale e religioso;*

*b) ragioni culturali, promuovendo nei bambini l'acquisizione di tutti i tipi di linguaggio;*



c) ragioni etiche, insegnando a superare le forme di egocentrismo e a praticare i valori del reciproco rispetto, della partecipazione, della collaborazione, della solidarietà;  
d) ragioni psicologiche, insegnando a tutti i bambini l'alfabeto dell'integrazione affettiva della personalità" (cfr. Art. 2, Statuto vigente).

Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse degli specifici beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità alla destinazione impressa nello Statuto.

### 3. MOTIVAZIONE DELLA FUSIONE

L'operazione è rivolta a perseguire ragioni di ordine funzionale, quali la semplificazione amministrativa e la conseguente razionalizzazione dei costi e dei tempi necessari all'espletamento degli adempimenti burocratici, nonché la possibilità di consolidare in un unico bilancio le attività e le passività degli Enti coinvolti, con conseguente impiego delle risorse comuni per l'espletamento di attività condivise, con risparmio e sinergico miglioramento del funzionamento della struttura organizzativa.

Dalla prospettata operazione di fusione potranno derivare, pertanto, sostanziali ed importanti benefici.

Primo fra tutti, quello di razionalizzare i costi di natura amministrativa e gestionale, attraverso la concentrazione delle relative funzioni, con conseguente implementazione di una struttura organizzativa più efficace ed operante con maggiori livelli di efficienza, al fine di pervenire a una migliore economicità della complessiva gestione.

Inoltre, occorre ricordare che le Fondazioni partecipanti, già nel 1995 risultavano unite e raggruppate con denominazione "*Opere Pie Agnesi: Asilo Infantile Teologo Agnesi - Casa Di Riposo Teologo Agnesi - Paolo Agnesi*".

In questa ottica, è evidente come la prospettata fusione rappresenti anche un ritorno alla volontà primaria del suo fondatore, consentendo, tra l'altro, di non disperdere il patrimonio da questi devoluto con gesto di somma generosità.

### 4. LA FONDAZIONE RISULTANTE

Non essendo espressamente precluso dalle disposizioni statutarie, gli Enti partecipanti, aventi tutti natura fondazionale, intendono eseguire la fusione mediante incorporazione a norma dell'art. 42 *bis* cod. civ.



Si evidenzia, inoltre, la precisa intenzione della Fondazione risultante di procedere – all'esito della fusione – all'iscrizione al RUNTS.

A tal proposito si precisa fin d'ora che tutti i riferimenti al Codice del Terzo Settore contenuti nello Statuto allegato al presente progetto, troveranno applicazione solo a seguito dell'avvenuta iscrizione.

#### 4.1 La Denominazione

La Fondazione incorporante – attualmente denominata Opere Pie Agnesi – Casa di Riposo Paolo Agnesi – varierà la propria denominazione in "Opere Pie Agnesi ETS".

In relazione all'acronimo ETS va specificato che lo stesso sarà utilizzato solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nel RUNTS della Fondazione.

La Fondazione risultante manterrà la propria sede legale in Via Torino 124, PONTEDASSIO – 18027.

#### 4.2 L'Organo di amministrazione

La Fondazione risultante dalla fusione sarà retta da un unico Organo di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, affiancato da un Organo di Controllo.

La composizione dell'Organo di Amministrazione sarà precisamente disciplinata all'art. 7 dello Statuto che verrà adottato dalla Fondazione incorporante a seguito della fusione e allegato al presente Progetto.

#### 4.3 Lo Statuto

La Fondazione incorporante, con l'approvazione del presente Progetto di Fusione, intende adottare un nuovo testo statutario, concordato dagli Organi deputati delle Fondazioni partecipanti all'operazione, che viene riportato in allegato al presente progetto di fusione come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 42 bis e dall'art. 2501-ter del Codice civile (allegato A).

In particolare, si evidenzia fin d'ora che l'articolo 2 – Attività e finalità dello Statuto che verrà adottato dalla Fondazione risultante dalla fusione è del seguente tenore letterale:

- 2.1 la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- 2.2 la fondazione, ai sensi della lettera c) art. 5 D. Lgs. 117/2017, offre interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie, di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale



- a tutela delle persone anziane, con particolare attenzione alla non autosufficienza, nonché a tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale;*
- 2.3 la Fondazione, in particolare, gestisce strutture per anziani, sia residenziali che diurne e svolge attività domiciliari a favore degli stessi e presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica e, sosterrà, nei limiti delle risorse disponibili, situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico presenti sul territorio di Pontedassio;*
- 2.4 la Fondazione, inoltre, ai sensi della lettera d) art. 5 D.Lgs 117/2017 provvede sia alla cura dei bambini sin dalla più tenera età sia all'educazione e all'istruzione, anche in via mediata, dei ragazzi di ambo i sessi, nonché ad attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e ricreativa;*
- 2.5 la fondazione promuove la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; può provvedere ad erogare borse di studio, organizzare mostre, ricerche ed attività sociali;*
- 2.6 la Fondazione provvede altresì a mettere a disposizione alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- 2.7 la Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può svolgere le seguenti ulteriori attività:*
- 2.7.1 cooperare con associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi, nonché sottoscrivere con le stesse convenzioni che ne regolamentano i rapporti;*
  - 2.7.2 partecipare ad associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi, e, ove lo ritenga opportuno, partecipare alla costituzione dei soggetti anzidetti;*
  - 2.7.3 promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e svolgere attività di formazione sulle tematiche della non autosufficienza;*
  - 2.7.4 promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attinenti direttamente o indirettamente ai settori di interesse della Fondazione;*
  - 2.7.5 svolgere e/o coordinare progetti di formazione anche in partenariato, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;*
  - 2.7.6 svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;*
  - 2.7.7 effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
  - 2.7.8 svolgere attività di ricerca scientifica e di particolare interesse sociale.*
- 2.9 La Fondazione garantisce il rispetto della dignità, dell'assistenza religiosa e della privacy.*

In particolare, vale la pena evidenziare fin d'ora che, per quanto riguarda le attività di cura, educazione ed istruzione, il limite relativo "ai sei anni di età" è stato eliminato per le seguenti ragioni.





Negli ultimi anni l'asilo è stato gestito direttamente dal Comune di Pontedassio che, da solo, soddisfa tutte le esigenze della Comunità cui è rivolto. L'Amministrazione ha, inoltre, terminato l'edificazione di nuovo immobile da destinarsi ad Asilo Comunale.

Un eventuale secondo asilo (peraltro, a pagamento) rimarrebbe, verosimilmente, privo di utenza, risultando così inutile per la Comunità.

L'obiettivo è quello di dedicare l'immobile, ad attività di cura, istruzione ed educazione di ragazzi di ogni età, da svolgersi anche in via mediata. Al momento è stata comunque stipulata una convenzione con l'Amministrazione comunale per adibire l'immobile ad asilo nido domiciliare.

Tale modifica, oltre a risultare conforme alle volontà dei Fondatori, permette di rendere la Fondazione meglio aderente ai bisogni odierni della Comunità di Pontedassio.

#### 5. IL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE, NONCHÉ L'EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Come anticipato, la fusione prospettata si configura come una fusione per incorporazione tra Fondazioni riconosciute, il cui patrimonio non è rappresentato da quote o azioni.

Ne consegue che, per la presente operazione non si rende necessario:

- la determinazione del rapporto di cambio di azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro ai sensi dell'art. 2501 ter comma 1, n. 3 cod. civ.;
- la descrizione delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante di cui all'art. 2501 ter comma 1 n. 4 cod. civ.;
- l'indicazione della data a decorrere da cui tali azioni o quote parteciperanno agli utili prevista dall'art. 2501 ter comma 1 n. 5 cod. civ.

La non configurabilità del rapporto di cambio determina il venir meno dell'obbligo di predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* cod. civ.

In ogni caso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2501 *sexies* cod. civ., i componenti dei rispettivi organi amministrativi rinunciano all'unanimità alla suddetta relazione.



Analogamente, la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501 *quinquies* cod. civ. non dovrà contenere le indicazioni dei criteri di determinazione del rapporto di cambio di cui all'art. 2501 *quinquies*, II comma cod. civ.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI

Nessuno.

7. VANTAGGI PARTICOLARMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessuno.

8. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

8.1 Effetti giuridici

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 42 *bis*, IV comma e 2504 *bis* II comma cod. civ., la data degli effetti giuridici della fusione delle Fondazioni (soggetti non iscritti al Registro delle Imprese), decorre dal giorno dell'ultima iscrizione prevista dall'art. 2504 cod. civ. nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Liguria, ovvero dal giorno dell'iscrizione dell'Atto di fusione contenente lo Statuto della Fondazione risultante dalla Fusione.

Alla Fondazione incorporante, unitamente agli altri beni e diritti, saranno trasferiti anche tutti i beni iscritti nei pubblici registri, appartenenti alla Fondazione incorporanda.

L'Atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eseguite a favore della Fondazione incorporante tutte le volture catastali, le trascrizioni nei Registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti presso i competenti Uffici dei Registri immobiliari, del Pubblico Registro automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato relativamente all'immobile sito in Pontedassio, in via Paolo Agnesi 10, censito al NCEU di Pontedassio Foglio 7 particella 256, cat. B/1, classe U, mq 1289, rendita catastale € 1.198,28.

All'esito della fusione e a decorrenza del momento in cui questa avrà effetto nei confronti dei terzi, la Fondazione incorporata cesserà di esistere e la Fondazione incorporante subentrerà, di pieno diritto, in tutto il patrimonio



attivo e passivo della prima, nonché in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro con il personale dipendente, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della medesima Fondazione Incorporante, dei relativi diritti ed obblighi.

Al personale dipendente della Fondazione incorporante si applicheranno le tutele e le disposizioni previste dall'art. 2112 cod. civ.

#### 8.2 Effetti contabili e fiscali

La fusione avverrà a valori di Libro in base ai alle situazioni patrimoniali chiuse al 30 settembre 2025 (allegato B).

Ai fini dell'imputazione delle operazioni delle Fondazioni incorporate nella contabilità e nel bilancio della Fondazione incorporante, ai sensi del disposto di cui all'art. 2504 *bis* IV comma cod. civ., e ai fini fiscali, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 172 co. 9 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), gli effetti della fusione decorreranno contestualmente al manifestarsi degli effetti civilistici.

Imperia, 20 novembre 2025

Per la Fondazione **Opere Pie Agnesi - Casa di riposo Paolo Agnesi**  
(Fondazione incorporante)

Il Presidente

Olivieri Luciano



Fondazione **Opere Pie Agnesi - Asilo infantile teologo agnesi**  
(Fondazione incorporanda)

Il Presidente

Matteo Boschetti



